

**REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO, AIUTO ED ACCOGLIENZA A PERSONE ANZIANE
DENOMINATO
"BUON VICINATO-AFFIDAMENTO DIURNO ANZIANI".**

PREMESSA

La motivazione alla base del Regolamento in oggetto nasce da una generale riflessione sulle finalità, contenuti e risorse dei servizi sociali in genere ed in particolare su quelli rivolti alla fascia di popolazione anziana residente sul territorio consortile.

L'invecchiamento della popolazione abbinato all'aumento di domanda socio – sanitaria fa ritenere necessario diversificare ulteriormente la risposta assistenziale non solo per motivi di carattere economico, seppur significativi e pressanti ma anche e soprattutto per ragioni "culturali" legate al significato stesso del bisogno e del suo soddisfacimento.

Un bisogno sempre più ampio, dovuto in parte al miglioramento della qualità della vita, che fa accrescere le esigenze dei singoli e della comunità, non può che trovare soddisfazione in una ampiezza di possibilità.

Una qualificata e decorosa assistenza sanitaria di base ed ospedaliera, un'efficiente assistenza domiciliare, l'erogazione di contributi a sostegno della domiciliarità, il potenziamento dei centri diurni, una sufficiente rete di servizi residenziali, rappresentano ormai un livello di risposta socio – sanitaria mediamente presente a livello di ambito, ma non del tutto esaustiva.

Si rileva infatti che ad una accresciuta domanda di residenzialità corrisponde un aumento delle richieste di permanenza nel proprio domicilio che fanno ritenere utile differenziare ulteriormente gli interventi, valorizzando le risorse spontanee di tipo solidaristico e di mutuo aiuto presenti in buona misura nei Comuni consorziati e meritevoli di riconoscimento sociale. In questo contesto culturale, cui va sommata la crescita esponenziale delle famiglie composte da un solo individuo, pare opportuno rimuovere gli ostacoli che possono impedire il soddisfacimento di tale bisogno.

Strategicamente occorre quindi optare per la domiciliarità quale obiettivo prioritario nella definizione degli interventi sociali e sanitari, anche sulla base della verificata correlazione esistente tra livello di salute e di autonomia e inserimento nel proprio tessuto relazionale ed ambientale e per la costruzione di una rete di servizi alternativi che garantiscano ulteriormente il diritto alla libera scelta del luogo di vita e di cura.

Da questo presupposto si sviluppano le azioni del "Buon Vicinato" la cui ragione trova radici storiche e culturali profonde e ampiamente consolidate.

Il concetto di "vicinanza", connotazione sociale forse remota sul piano del diritto ma non del tutto estinta, è quello del costume e della cultura specie in alcuni ambiti regionali, va riconosciuto come elemento fondante ed essenziale di coesione sociale.

In tal senso è stato negli ultimi anni utile inserire nella rete dei servizi socio – sanitari già avviati ed estesi al territorio consortile l'istituto dell'affido di anziani a famiglie o singoli affidatari che si configura come contratto atipico e si caratterizza per prestazioni che rientrano nei concetti di ospitalità, supporto e mutualità, soprattutto se realizzato in stretta vicinanza al domicilio dell'interessato, quindi nel quartiere o addirittura nel caseggiato.

Si ritiene che per promuovere tali attività e per favorirne la realizzazione sia indispensabile il coinvolgimento delle agenzie del terzo settore regolarmente iscritte nei registri regionali, cui richiedere attività di supporto e collaborazione nella divulgazione della iniziativa, nella segnalazione dei nuclei o dei singoli affidatari.

ART. 1 – FINALITA'

Realizzare l'affido di anziani che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza a nuclei o persone singole disponibili e riconosciuti idonei ad assumere l'impegno di rispondere alle esigenze dei soggetti loro affidati favorendone la permanenza nel proprio ambiente o contesto sociale.

L'aiuto è finalizzato ad un supporto concreto per il soddisfacimento di bisogni primari e per la promozione della socializzazione

Ambiti di intervento.

- Cura della persona

- Cura dell'ambiente di vita
- Aiuto per la preparazione dei pasti
- Supporto ed accompagnamento per attività esterne
- Soddisfacimento dei bisogni di socializzazione, ricreativi e culturali
- Aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche

ART.2 - OBIETTIVI

Evitare l'isolamento sociale dell'anziano attraverso il sostegno materiale e psicologico, promuovendone la partecipazione alla vita della comunità.

Consolidare le relazioni sociali e favorire l'instaurarsi di nuovi rapporti interpersonali e di nuovi interessi.

ART.3 - DESTINATARI

- anziani autosufficienti ma in condizione di disagio sociale;
- anziani soli affetti da patologie invalidanti che comportino la riduzione o la perdita dell'autonomia anche in via temporanea;
- anziani parzialmente non autosufficienti con familiari che, per comprovate ragioni, non siano in grado di fornire adeguata assistenza.

L'intervento di affidamento familiare può essere collocato in un più ampio progetto di intervento per l'utente che comprenda altri tipi di intervento sociali e sociosanitari laddove di per sé questo non sia sufficiente a garantire l'adeguata assistenza all'anziano.

Si precisa che l'affidamento non è consentito ai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c., fatte salve particolari e specifiche situazioni, valutate dal servizio sociale.

ART.4 - CRITERI MINIMI DI IDONEITA' VOLONTARI

- non presentare situazioni di grave disagio e di emarginazione sociale;
- essere in buona salute ed avere età superiore ai 25 anni;
- avere capacità di accettazione della condizione di soggetti anziani e del loro modello di vita, rispettandone abitudini e convinzioni personali;
- essere in regola sotto il profilo penale;
- essere in regola con il permesso di soggiorno, se cittadini stranieri.

ART.5 – IDONEITA' E FORMAZIONE DEI VOLONTARI

Per l'individuazione dei volontari, oltre ai canali informali di conoscenze del servizio sociale ed alle eventuali risorse informali già presenti nella rete del destinatario degli interventi, si attingerà al bacino di coloro che hanno fornito la loro disponibilità nel corso dell'emergenza sanitaria provocata dal virus Covid-19 nel periodo marzo-maggio 2020.

Inoltre, le disponibilità individuali verranno raccolte in collaborazione con le risorse presenti sul territorio: organizzazioni del terzo settore, Centri Anziani, farmacie, volontariato parrocchiale organizzato.

A favore dei volontari verranno organizzati alcuni incontri formativi, in collaborazione con le agenzie del terzo settore attive sul territorio in materia di aiuto e sostegno a soggetti anziani ed ai loro care giver.

Ogni attività prestata è assolutamente gratuita, salvo il rimborso spese previsto.

E' vietato all'affidatario/a chiedere o ricevere somme di denaro dall'affidato.

A favore dell'affidatario e dell'affidato il Consorzio stipulerà un'assicurazione per la copertura di eventuali infortuni durante lo svolgimento della propria attività.

ART.6 – MODALITA' DI RICHIESTA DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

L'ammissione al servizio affidamento viene accolta dal Consorzio su istanza compilata e firmata dall'anziano o dal tutore su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale.

L'Assistente Sociale referente, valutata la pertinenza dell'istanza ed accertato lo stato di bisogno nonché la rispondenza dell'intervento richiesto ai bisogni individuati, dopo un confronto con l'équipe di lavoro e la Direzione di Area, predispone una relazione – proposta con l'indicazione della problematicità della situazione, delle motivazioni dell'intervento e degli obiettivi che si vogliono raggiungere, la tipologia dell'affido, la data di avvio e la durata.

L'affido si perfeziona con la sottoscrizione di un atto di impegno da parte dell'affidatario circa le modalità dell'intervento e gli obblighi derivanti.

Il CISAP si impegna a seguire il progetto di affidamento, attraverso verifiche periodiche e monitoraggio della situazione a cura dell'Assistente Sociale referente; a corrispondere all'affidatario una somma mensile a titolo di rimborso spese per l'attività volontaria svolta.

Il CISAP si riserva inoltre di sospendere anticipatamente il contributo per l'affidamento qualora l'affidatario/a non mantenga adeguatamente gli impegni assunti ovvero qualora si dovessero verificare modifiche sostanziali nella situazione dell'affidato.

ART.7 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario ha l'obbligo di:

- sottoscrivere l'atto di impegno che gli verrà proposto dall'Assistente Sociale con l'indicazione del piano di intervento personalizzato relativo all'anziano interessato al progetto;
- mantenere i rapporti con l'Assistente Sociale ogni qualvolta si manifestino delle difficoltà e partecipare alle verifiche che l'Operatore intenderà proporre, assumere i provvedimenti urgenti diretti ad attuare gli interventi medici necessari qualora insorgano malori o dubbi sullo stato di salute dell'anziano dandone comunicazione al Servizio Sociale.

ART.8 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATO

L'anziano, pur dovendo facilitare i rapporti con l'affidatario, dovrà informare l'Assistente Sociale referente del caso circa eventuali problemi e difficoltà di rapporti od organizzativi.

E' sua facoltà recedere dall'affido in qualsiasi momento previa comunicazione tempestiva al servizio che si attiverà per individuare altra forma di intervento entro il mese successivo dalla data della revoca.

ART.9 - DECADENZA E/O REVOCA DELL'AFFIDO

In caso di non ottemperanza agli obblighi derivanti dal progetto rilevati in sede di verifica o a seguito di segnalazione delle persone coinvolte, il Servizio Sociale provvederà a sospendere l'intervento dando comunicazione ad entrambi gli interessati e ai parenti dell'anziano.

In caso di revoca o decadenza per inadempienza agli obblighi da parte dell'affidatario, nulla è ad esso dovuto.

ART.10 – BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DEI VOLONTARI

E' previsto un contributo economico - ex art. 16 comma 3 lett. d) L. 328/2000 - per le attività svolte dal volontario, in misura variabile in base all'impegno richiesto, che va da un minimo di 150 euro mensili (per un impegno settimanale non inferiore alle 4 ore) ad un massimo di 350 euro mensili (per un impegno settimanale non inferiore alle 8 ore).

Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Cisap n. _____ del
..... decorre dal _____